



cf. 80002140624

ORDINE DEGLI INGEGNERI

della Provincia di Benevento

www.ingegneribenevento.it

Ai Signori Sindaci
Ai Dirigenti degli Uffici Tecnici
Agli Assessori All'Edilizia ed Urbanistica
Ai Colleghi degli Enti Locali ed
Amministrazioni Pubbliche
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali ingegnere, architetto e geometra

Egredi Signori Sindaci, Gentili Tecnici degli Uffici Comunali, questo Consiglio dell'Ordine, in adempimento ai suoi compiti istituzionali, ribadisce la grande importanza del rispetto delle competenze professionali acquisite, a partire dalla completezza del corso di studi e dall'acquisizione dell'Esame di Stato o abilitazione all'esercizio della professione. La preparazione disciplinare di tecnici che intervengono, in qualsiasi modo, sul territorio, modificandolo in maniera permanente, va garantita innanzitutto da parte della Pubblica Amministrazione a tutela del comune interesse, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale: beni al di sopra delle parti e delle categorie.

La competenza professionale è, per le professioni intellettuali regolamentate, un concetto fondamentale che esprime almeno due significati diversi, pur se tra loro connessi concettualmente. Uno è giuridico, ed indica le attività professionali che spettano di diritto, e cioè in base ad una normativa, ad una o più professioni di un certo tipo. L'altro invece porta ad intendere la competenza come sinonimo di professionalità, per indicare un'attitudine derivante da saperi, conoscenze ed esperienze di tipo culturale, tecnico e/o scientifico su una o più materie che caratterizzano una data professione. La competenza professionale, in altri termini, è quella necessaria per lo svolgimento in forma legittima di attività professionali che devono far ricorso al pensiero logico, intuitivo, creativo e sistematico, all'uso di metodi, strumenti oltre che ad una comprovata capacità di usare le conoscenze, abilità

e capacità personali e metodologiche nelle prestazioni professionali, e quindi in un dato contesto e per un dato obiettivo. Il non rispetto dei limiti di competenza determina l'incompetenza professionale rilevante giuridicamente, quanto ad effetti conseguibili, quali, ad esempio la nullità del contratto d'opera intellettuale e, quindi, il non diritto al compenso, l'esercizio abusivo di professione, l'illegittimità dei titoli abilitativi edilizi. Non è quindi un tema da sottovalutare. Questo Consiglio rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento trasmette, perché si abbia perfetta conoscenza della legge, stralcio delle norme che regolano le competenze degli ingegneri, architetti e geometri nella certezza che le SS.VV.II. possano vigilare sulla loro corretta applicazione.

R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537

Approvazione del regolamento per le professioni d'ingegnere e di architetto

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 febbraio 1926, n. 37)

Capo IV

*Dell'oggetto e dei **limiti della professione di ingegnere e di architetto***

Art. 51

*Sono di **spettanza della professione d'ingegnere**, il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, **dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto**, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.*

Art. 52

*Formano oggetto **tanto della professione di ingegnere quanto di quella di architetto** le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.*

Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n. 364 (10),

per l'antichità e le belle arti, sono di **spettanza della professione di architetto**; ma la parte tecnica ne può **essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere**.

R. D. 11 Febbraio 1929 n. 274

Regolamento per la professione del geometra

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1929)

ART. 16

L'oggetto ed i **limiti dell'esercizio professionale di geometra** sono regolati come segue:

- a) operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, di triangolazioni secondarie a lati rettilinei e di poligonazione, di determinazione e verifica di confini; operazioni catastali ed estimi relativi;
- b) operazioni di tracciamento di strade poderali e consorziali ed inoltre, quando abbiano tenue importanza, di strade ordinarie e di canali di irrigazione e di scolo;
- c) misura e divisione di fondi rustici;
- d) misura e divisione di aree urbane e di modeste costruzioni civili;
- e) stima di aree e di fondi rustici, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione; stima dei danni prodotti ai fondi rustici; dalla grandine e dagli incendi, e valutazione di danni colonici a colture erbacee, legnose, da frutto, da foglia e da bosco. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di valutazione, richiedono le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;
- f) stima, anche ai fini di mutui fondiari e di espropriazione, di aree urbane e di modeste costruzioni civili, stima dei danni prodotti dagli incendi;
- g) stima di scorte morte, operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni; stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali; stima delle acque irrigue nei rapporti dei fondi agrari serviti. E' fatta eccezione per i casi di notevole importanza economica e per quelli che, per la complessità di elementi di

valutazione, richiedano le speciali cognizioni scientifiche e tecniche proprie dei dottori in scienze agrarie;

- h) funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie;
- i) curatele di piccole e medie aziende agrarie, in quanto non importino durata superiore ad un anno ed una vera e propria direzione tecnica; assistenza nei contratti agrari;
- l) progetto, direzione , sorveglianza e liquidazione di **costruzioni rurali** e di edifici per uso di industrie agricole, di limitata importanza, di struttura ordinaria, **comprese piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non possano comunque implicare pericolo per l'incolumità delle persone;** nonché di piccole opere inerenti alle aziende agrarie, come strade vicinali, senza rilevanti opere d'arte, lavori d'irrigazione e di bonifica, provvista di acqua per la stesse aziende e reparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa, comunque, la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e relativa direzione;
- m) progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili;
- n) misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili indicate nella lettera m);
- o) misura, contabilità e liquidazione di lavori di costruzioni di lavori rurali sopra specificate;
- p) funzioni peritali ed arbitramentali in ordine alle attribuzioni innanzi menzionate;
- q) mansioni di perito comunale per le funzioni tecniche ordinarie nei Comuni con popolazione fino a diecimila abitanti, esclusi i progetti di opere pubbliche d'importanza o che implichino la risoluzione di rilevanti problemi tecnici.

ART.17

Le disposizioni del precedente articolo valgono ai fini della delimitazione della professione di geometra e non pregiudicano quanto può formare oggetto dell'attività di altre professioni, salvo ciò che è disposto dagli articoli 18 e 24.

ART. 18

Le funzioni di cui alle lettere a), b), d), f), l), m), n), o), q), dell'art. 16 sono comuni agli ingegneri civili.

Gli ingegneri civili avranno inoltre facoltà di compiere:

1) la stima dei fondi rustici e di aree, ai fini di espropriazione, nel solo caso però che questa sia connessa o dipendente da studi o lavori ai quali attende l'ingegnere;

2) la stima per costituzione ed eliminazione di servitù rurali solo in quanto la costituzione o la eliminazione stessa sia connessa o dipendente dagli studi e lavori predetti;

3) la stima dei danni di qualsiasi genere subiti dai fabbricati, anche se rurali.

La funzione peritale od arbitramentale, di cui alla lettera p) dell'indicato articolo 16, è comune agli ingegneri civili, in quanto rifletta gli oggetti di cui alle lettere a), b), d), f,) l,) m), n), o).

Si ribadisce altresì che sono fuori dalla portata dei geometri le strutture in cemento armato.

Si sottolinea che ai sensi del Codice Penale, Libro secondo dei delitti, in particolare Titolo II dei delitti contro la Pubblica Amministrazione,

Capo I, dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione, art. 348 Abusivo esercizio di una professione

“Chiunque abusivamente eserciti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da euro 103 a euro 516.”

Con l'occasione si inviano i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

Dott. Ing. Giacomo Pucillo